

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Massimo Lotti, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 13 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S.LIVORNO CALCIO SPA (nota n. 4989/294pf12-13/SP/blp del 19.2.2013).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale l'A.S.Livorno Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art.4, comma 3, del C.G.S. in relazione con l'art.11, comma 3, del C.G.S. e con l'art.12, comma 3, del C.G.S., per avere la propria tifoseria, in occasione dell'incontro Livorno-Verona del 20/10/2012, più volte intonato cori incitanti alla violenza e alla discriminazione del seguente tenore: "Pure voi, pure voi. Nelle foibe ci mettiamo pure voi".

Alla riunione odierna la Società, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Livorno Calcio tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art.23 CGS, ("pena base sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (diciottomila/00) diminuita ai sensi dell'art.23 CGS a € 12.000,00 (dodicimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art.23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ammenda di € 12.000,00 (dodicimila,00) per l'A.S.Livorno Calcio Spa.

(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOC.A.C.R.MESSINA SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 5.2.2013).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Bruno Martorano per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8 comma 4, C.G.S. in quanto quale Presidente e legale rappresentante della società ACR Messina Srl utilizzava mediante il deposito in sede di iscrizione al campionato stagione sportiva 2011/2012 la dichiarazione liberatoria relativa al calciatore Christian Mangiarotti del 9 giugno 2011, con sottoscrizione apocrifia; la società ACR Messina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna la Società, tramite i propri difensori, Avvocati Chiacchio e Cozzone, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Soc. ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dibattimento è proseguito per il sig. Martorano

Il rappresentante della Procura ha chiesto per il deferito, non comparso, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi diciotto.

Con comunicato ufficiale n. 038 la Corte di Giustizia Federale segnalava alla Procura Federale la rilevanza disciplinare di comportamenti emersi nel corso della istruttoria di un procedimento a carico della società ACR Messina Srl posti in essere da detta società e più precisamente il deposito in sede di iscrizione al campionato stagione sportiva 2011/2012 di una dichiarazione liberatoria relativa al calciatore Christian Mangiarotti con sottoscrizione apocrifia.

Dagli accertamenti disposti in seguito a tale segnalazione è emerso che la società deferita ha provveduto a depositare presso la LND-Dipartimento Interregionale, una dichiarazione liberatoria a firma Christian Mangiarotti datata 9/6/2011, al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dal C.U. n. 153 del 22/04/2011 lett. A, punto 9, in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2011-2012, pena esclusione dallo stesso. Il Mangiarotti, nel corso della sua audizione 27/03/2012 dinnanzi alla procura Federale, pur confermando l’avvenuto pagamento di quanto a lui dovuto, corrisposto in tre rate 14.01.2011 (euro 4500,00), 21/01/2011 (euro 4500,00) e 04.02.2011 (euro 3200,00) negava però di avere mai sottoscritto la quietanza liberatoria 09/06/2011 affermando che la sua firma sotto il detto documento era palesemente apocrifia.

E’ evidente pertanto che per ottenere l’iscrizione al campionato di competenza la società deferita ha prodotto un documento materialmente falso. Tale comportamento tenuto dalla società ACR Messina Srl è in palese violazione del dettato dell’art. 8 comma 4 del C.G.S.

che testualmente recita “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1 “.

La violazione contestata è ascrivibile a Bruno Martorano, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ACR Messina Srl per il quale sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

PQM

Dispone l'applicazione della seguente sanzione:

punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentossessantasette/00 per l'A.C.R.Messina Srl.

infligge a Bruno Martorano la sanzione dell'inibizione di mesi diciotto.

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO E COSIMO D'ANGELO (Calciatori), DI ANTONIO LOMBARDI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

Davide TORCHIA, Agente di calciatori, per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1 e 12 comma 2, per non aver redatto il mandato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato o inviato alla Segreteria di quest'ultima il detto mandato e per non essersi assicurato che il proprio nome fosse stato inserito nel contratto di trasferimento del calciatore Polito;

Cosimo D'ANGELO per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1, e 16 comma 3 del Regolamento Agenti, per non aver redatto il mandato conferito al TORCHIA sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non essersi assicurato che il nome dell'agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento, nonché dell'art. 94 delle N.O.I.F. e 8 commi 6 per aver pattuito quale procuratore della Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di € 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da € 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;

Ciro POLITO per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione degli artt. 94 delle NOIF e 8 commi 11 per aver pattuito con la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di € 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da € 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;

Antonio LOMBARDI della violazione dell'art. 1, comma 3 del CGS, per avere omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato.

Alla riunione odierna il deferito Ciro Polito, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Polito tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art.23 CGS, (“pena base sanzione di giorni 30 (trenta) di squalifica e dell'ammenda di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) diminuita ai sensi dell'art.23 CGS a giorni 21 (ventuno) di squalifica e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l'art.23,

comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dibattimento è proseguito per gli altri deferiti.

La Commissione Disciplinare nazionale, vista l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del Sig.Torchia per valutare le possibilità di un patteggiamento ai sensi dell'art.23 del C.G.S. e la non opposizione della Procura Federale,

Dispone applicarsi la sanzione di giorni 21 (ventuno) di squalifica e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) nei confronti del sig.Ciro Polito.

Rinvia il procedimento nei confronti degli altri deferiti alla data del 10 aprile 2013, ore 14.00 senza ulteriori avvisi alle parti, salvo gli assenti alla odierna riunione.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 13 marzo 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete